

Rif. segnatura

Data rif. segnatura

**BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE RISERVATO AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM
N. 1 POSTO DI ASSISTENTE – AREA II – Settore professionale Amministrativo/Gestionale
A.A. 2026/2027**

IL DIRETTORE

- Vista** la Legge 21 Dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- Visto** lo Statuto di dell’Accademia di Belle Arti di Bologna approvato con Decreto n.49 del 19/03/2004;
- Visto** il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Accademia di Bologna;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 35-ter rubricato “Portale unico del reclutamento”, in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento INPA il quale esonera le amministrazioni pubbliche dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM” e in particolare l’art. 14 “Reclutamento del personale amministrativo e tecnico”;
- Visto** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Tenuto conto** in particolare, che le procedure di mobilità, non più centralizzate a livello nazionale bensì di competenza delle singole Istituzioni, sono avviate dalle Istituzioni stesse tramite propri bandi di sede, coerentemente con le deliberazioni assunte in sede di programmazione triennale per il reclutamento del personale e le circolari ministeriali in materia;
- Vista** la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 16/07/2026, con la quale è stato approvato, su proposta del Consiglio accademico di cui alla deliberazione n. 36 del 15/07/2026, il Piano triennale del reclutamento dell'Istituzione per gli anni accademici 2026/2029, che prevede, per l'a.a. 2026/2027, la copertura mediante procedura di mobilità di n. 1 posto di Assistente – Area II;
- Richiamati** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM del 2002/2005, del 2006/2009, del 2016/2018, del 2019/2021, del 2022-2024 e del 2025-2027;

- Vista** la nota MUR n. 1921 del 16 febbraio 2025 recante “Accreditamento al Portale unico del reclutamento per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Chiarimenti e indicazioni operative”;
- Vista** la nota MUR n. 9433 del 28 luglio 2025 recante “Reclutamento personale docente e tecnico amministrativo AFAM a.a. 2025-26”;
- Vista** la nota MUR n. 10490 del 01 settembre 2025, avente ad oggetto “Pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025” ed in particolare l’allegato 1 PARTE B – Personale Tecnico e Amministrativo;
- Vista** la nota MUR n. 13499 del 6 Novembre 2025, avente ad oggetto “Procedure concorsuali a tempo indeterminato. Procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026”;
- Vista** la nota MUR n. 6324 del 30 Giugno 2026 recante “Programmazione triennale del reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM (artt. 3 e 4 del d.P.R. 83/2024). Compilazione del budget assunzionale. Scambi di sede per il personale docente e tecnico amministrativo (art. 4, comma 10, d.P.R. 83/2024)”;
- Vista** la nota MUR n. 7948 del 31 luglio 2026 recante “Reclutamento personale Tecnico- amministrativo a.a. 2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo”;
- Visto** l’art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di obbligo di permanenza sul posto di nomina per cinque anni per coloro che risultino vincitori di concorsi per il tempo indeterminato;

Richiamata la normativa in materia di procedimento amministrativo e in particolare la legge 07 agosto 1990, n.241;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta, per l'anno accademico 2026/2027, una procedura di mobilità volontaria in entrata, riservata al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di Assistente – Area II, appartenente al Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM. Le specifiche professionali del profilo sono quelle previste dall'Allegato I al CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, recante le declaratorie delle aree del sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, nel settore Amministrativo/gestionale (economico-finanziario).

- Competenze: predisposizione tabelle di pagamento personale esterno, tenuta registri inventario su piattaforma, predisposizione acquisti in rete con relative determinate, anagrafe delle prestazioni, scarico - fatture dal SIDI e caricamento su piattaforma di contabilità; protocollo.
- nozioni di diritto amministrativo, di diritto tributario, di diritto del lavoro e della contrattualistica pubblica;
- capacità nella gestione informatica dei sistemi amministrativi ed economici.

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità in entrata di cui al comma precedente è l'Accademia di Belle Arti di Bologna di seguito “Accademia”.

3. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia (www.ababo.it), sul portale del reclutamento InPA, di cui all’art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).

4. Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal suddetto C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2019/2021 del 18.01.2024 e ss.mm.ii.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto di essere assunti a tempo indeterminato presso altra istituzione

AFAM ed essere inquadrati nell'area Assistente e nel settore professionale Amministrativo/Gestionale per i quali è stata indetta la procedura;

2. Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, né dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi della normativa vigente;
- b) non avere procedimenti disciplinari in corso né aver riportato, nei due anni antecedenti la scadenza del bando, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;
- c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione.

3. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 - Commissione tecnica

1. La Commissione Tecnica sarà composta da tre appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la presente procedura.

2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.

3. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Art. 4 - Criteri di valutazione

1. La procedura di mobilità sarà espletata nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, tenendo conto delle specifiche professionali relative al profilo di Assistente – Area II, come individuate dall'Allegato I al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 – Sezione AFAM del 18 gennaio 2024.

2. La valutazione delle candidature sarà effettuata secondo i criteri e i punteggi riportati nelle Tabelle allegate al presente Bando, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio e degli eventuali ulteriori elementi rilevanti ai fini della mobilità, secondo i criteri indicati nella Tabella I;
- b) valutazione curriculare dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, secondo i criteri indicati nella Tabella II;

Art. 5 – Punteggi e formazione graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità, sarà formulata la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille) punti, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle seguenti valutazioni:

- a) titoli di servizio, titoli di studio, esigenze di famiglia ed eventuali precedenza: massimo 300 (trecento) punti;
- b) valutazione curriculare dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, secondo i criteri indicati nella Tabella II: massimo 700 (settecento) punti;

2. Saranno inseriti nella graduatoria finale esclusivamente i candidati che avranno conseguito un punteggio almeno pari a 350 (trecentocinquanta) punti nella valutazione di cui al precedente comma 1, lettera b), relativa alla valutazione curriculare.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo il format presente sul portale del reclutamento InPA, al link: <https://www.inpa.gov.it/>, accedendo tramite Identità Digitale (SPID, CIE, etc.).
2. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere stilato in modo dettagliato, dovendo risultare l'Istituzione di appartenenza, gli uffici presso cui si è prestato servizio e le mansioni svolte, esperienza, attitudini e capacità professionali, nonché ogni altra informazione che il Candidato ritenga utile fornire al fine della valutazione della richiesta.
3. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a **trenta giorni successivi alla pubblicazione del Bando** salvo diverse disposizioni ministeriali.
4. Non è ammessa altra modalità di presentazione della domanda. Eventuali candidature che dovessero pervenire oltre il termine e/o con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione e i Candidati non saranno ammessi alla procedura selettiva.
5. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - Titoli da dichiarare nella domanda

1. I titoli dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio.
3. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della commissione a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In ogni caso, il responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della commissione.
4. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
5. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti (equipollenti) conseguiti nelle istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.
6. I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato presso altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

Art. 8 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. Sono inammissibili, e comportano pertanto l'esclusione dalla procedura:
 - a) le domande che siano state presentate oltre il termine perentorio previsto dal precedente art. 6 o con modalità diverse da quelle indicate;
 - b) le domande che non rispettino i requisiti previsti dall'art. 2.
2. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria

1. La graduatoria di merito provvisoria è approvata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e pubblicata sul sito istituzionale, nonché sui portali InPA e AFAM-CINECA.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono essere presentati reclami esclusivamente per errori materiali, mediante istanza motivata indirizzata al Direttore. L'istanza deve essere trasmessa tramite PEO all'indirizzo protocollo@ababo.it.
3. Il candidato vincitore è tenuto a comunicare la propria accettazione irrevocabile all'indirizzo protocollo@ababo.it.
4. Il Direttore procede all'approvazione definitiva della graduatoria risultante dalle accettazioni o dagli eventuali scorrimenti

e alla sua immediata pubblicazione sul sito istituzionale e sui portali InPA e AFAM–CINECA, ai sensi dell'art. 35-ter del D.lgs. 165/2001.

5. La procedura di mobilità si concluderà **entro il 7 ottobre 2026**.

6. Il decreto di trasferimento è adottato dal Direttore dell'Istituzione.

7. La graduatoria definitiva riporta esclusivamente il nominativo del candidato vincitore e indica eventuali scorrimenti intervenuti. Il decreto di trasferimento è adottato dal Direttore dell'Accademia.

8. L'elenco degli idonei è utilizzabile solo per la procedura di mobilità prevista dal presente bando e non per altre finalità. La graduatoria è valida esclusivamente per l'a.a. 2026/2027.

9. Il vincitore che rinunci alla nomina o non assuma servizio entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, decade dal diritto alla stipula del contratto ed è escluso dalla graduatoria.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR General Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a concorsi, procedure d'appalto e selezioni a vario titolo. Il partecipante alla procedura autorizza (consenso informato) il trattamento dei dati personali da parte dell'Accademia ai sensi del GDPR, per le finalità connesse all'esecuzione della procedura stessa.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Oggetto del trattamento saranno i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa della domanda.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Accademia Belle Arti di Bologna, con sede in Via Belle Arti, 54 – 40126, Bologna (BO), tel.: 051.4226411, fax: 051.253032, C.F. 80080230370, e-mail protocollo@ababo.it, <http://www.ababo.it>

FINALITA' DEL TRATTAMENTO, LUOGO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso il settore/ufficio "Contratti" anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Taluni dati personali a Lei riferiti potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di archiviazione o di ricerca storica o a fini statistici.

CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati trattati potranno essere comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Legale rappresentante pro tempore (Titolare del Trattamento) che nella loro qualità di Responsabili del trattamento/Amministratori di sistema/RPD/Persone autorizzate al trattamento, saranno adeguatamente istruite dal Titolare.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è GCS Srl, contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@ababo.it

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati, partecipanti alla procedura, hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. Del Regolamento). L'apposita istanza è presentata a mezzo email presso l'indirizzo protocollo@ababo.it

RECLAMO

Gli interessati, partecipanti alla procedura, che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, secondo le modalità previste dall'art. 142 del D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, o di adire le opportune sedi giudiziarie (ex art. 79 del Regolamento).

Art. 11 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Istituzione Prof. Enrico Fornaroli.
2. L'accesso alla documentazione inerente alla procedura selettiva è disciplinato dalla Legge 07 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
2. L'Accademia, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione.
3. Il presente bando sarà così contestualmente pubblicato:
 - a) Sito web istituzionale www.ababo.it
 - b) Portale Unico Reclutamento AFAM: <https://afam-bandi.cineca.it>
 - c) InPA Portale del Reclutamento: <https://www.inpa.gov.it/>
4. Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE
(Prof. Enrico Fornaroli)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato I

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO, DI STUDIO, DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA E DELLE PRECEDENZE

Punteggio massimo: 300 punti

Punto 1 -TITOLI DI SERVIZIO

- a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1).....p. 2
- b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego p. 1
- c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (2), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b))p. 24
- d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (2), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)):
- oltre il trienniop. 8
- oltre il quinquenniop.12

Punto 2 - TITOLI GENERALI E DI STUDIO

- a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazionep. 6 fino al massimo di p. 24
- b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato.....p. 12
- c) Titoli di studio:
- Laurea Triennale.....p. 12
 - Laurea specialistica.....p. 12
 - Laurea magistrale o titolo equipollente.....p. 24
 - Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricercap. 12

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

- a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)p. 24
- b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2).....p. 16
- c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)p. 12
- d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)p. 24
- e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (1):.....p. 12

Punto 4 – PRECEDENZE

La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 60% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale.

- a) Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni (1):
- soggetti privi di vista;
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che

richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.

c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

d) L'attribuzione delle precedenza di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.

e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenza e dei punteggi.

NOTE

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo e nello stesso settore professionale di cui alla presente procedura di mobilità (Art. 1). Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;

- Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;

- Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del D.P.C.M. 9 settembre 2021.

2. Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego;

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

3. Il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestato dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede

il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

2. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

3. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

4. Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

Punto 4 – PRECEDENZE

(1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- Lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art. 4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- Per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

iii) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

iv) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare

redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

Allegato II

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULARE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA, DELLE ATTITUDINI E DEL PROFILO PROFESSIONALE - Punteggio massimo: 700 punti

La valutazione curriculare dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del professionale, sulla base delle esperienze riportate nel curriculum allegato alla domanda, è preordinata a verificare la coerenza della domanda con il fabbisogno amministrativo relativo al contesto e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Accademia. In particolare, si terrà conto delle specifiche contrattuali relative all'Area degli Assistenti, con specifico riferimento al settore amministrativo/gestionale.

Appartengono a quest'Area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche e l'utilizzo di attrezzature elettroniche. Tale personale è chiamato a svolgere attività richiedenti specifica capacità di esecuzione delle procedure con diversi livelli di complessità, valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative.

Specifiche professionali:

- conoscenze teoriche e concrete esaustive
- capacità di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti necessari a risolvere problemi di media complessità, nell'ambito di un contesto strutturato di lavoro
- responsabilità di risultato in ambiti circoscritti, assicurando la conformità delle attività svolte anche nell'eventualità di situazioni mutevoli che richiedono la relativa capacità di adeguare il proprio operato.

I criteri di attribuzione del punteggio saranno i seguenti:

Fascia di Punteggio	Declaratoria Fascia di Punteggio
da 1 a 349	Curriculum insufficiente e/o non coerente con l'oggetto del Bando
da 350 a 500	Curriculum sufficiente, con esperienze senza particolare afferenza al contesto afferente al Bando
da 501 a 600	Curriculum buono, con esperienze svolte in contesti di medio rilievo rispetto al contesto del Bando
da 601 a 700	Curriculum ottimo rilievo, con molteplici esperienze svolte in contesti di particolare rilievo, rispetto ai contenuti afferenti al Bando

Allegato III

Modulo Domanda di Partecipazione

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE RISERVATO AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM

N. 1 POSTO DI ASSISTENTE – AREA II – Settore professionale Amministrativo/Gestionale

A.A. 2026/2027

I sottoscritt_

Situazione anagrafica

Cognome di nascita _____

Nome _____

Sesso M ☐ F ☐ NON BINARIO ☐ _____

Data di nascita _____

Comune di nascita _____

Provincia di nascita _____

Nazionalità _____

Codice fiscale _____

Residenza attuale

Via _____

c.a.p. _____

Comune _____

Provincia _____

Telefono _____

Email _____

PEC _____

Situazione di ruolo

Profilo professionale _____

Istituzione di titolarità _____

Istituzione di servizio _____

In merito al BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA COMPARTIMENTALE RISERVATO AL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM N. 1 POSTO DI ASSISTENTE – AREA II – Settore professionale Amministrativo/Gestionale A.A. 2026/2027, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di possedere i seguenti titoli:

TITOLI DI SERVIZIO

a) ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato **effettivo servizio nello stesso profilo e nello stesso settore professionale di cui alla suddetta procedura di mobilità:**

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

b) ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego:

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

c) servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)):

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

d) ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)):

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

-Anno _____, dal _____ al _____, Istituzione _____

Punto 2 - TITOLI GENERALI e di STUDIO

a) inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione:

- _____

- _____
- _____

b) superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali:

- _____
- _____
- _____

c) Titoli di studio:

- Laurea Triennale

- _____
- _____
- _____

- Laurea specialistica

- _____
- _____
- _____

- Laurea magistrale o titolo equipollente

- _____
- _____
- _____

- Specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca

- _____
- _____
- _____

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

a) ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli:

- _____
- _____
- _____

b) ogni figlio di età inferiore a sei anni:

- _____
- _____
- _____

c) ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età:

- _____
- _____
- _____

d) cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto, nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima:

- _____
- _____
- _____

e) cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104:

Punto 4 – PRECEDENZE

a) Personale che si trovi in una delle seguenti condizioni (barrare la voce di interesse):

- soggetti privi di vista;
- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.

b) Patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato:

- _____
- _____
- _____

c) Personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito:

- _____
- _____

▪ _____

d) L'attribuzione delle precedenza di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (indicare la documentazione prodotta ed allegata alla domanda):

▪ _____

▪ _____

▪ _____

DOCUMENTI ALLEGATI:

-Documento di Identità;

-Curriculum Vitae formativo e professionale in formato europeo, stilato in modo dettagliato, risultando l'Ente di appartenenza, gli uffici presso cui si è prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali richieste dal presente bando, nonché ogni altra informazione ritenuta utile fornire al fine della valutazione della richiesta, inclusa la specificazione dell'esatto inquadramento giuridico ed economico.

Firma _____